Comune di Sorso

Provincia di Sassari

ORDINANZA n. 05 del 2.03.2015

OGGETTO: Misure in materia di igiene ambientale e sicurezza. Obblighi di condotta per i proprietari di cani.

IL SINDACO

PRESO ATTO dei rilevanti problemi di igiene pubblica determinati dalle deiezioni canine su marciapiedi, aree verdi ed aree pubbliche in genere, nelle zone attrezzate per i bambini, nonché di grave pregiudizio al pubblico decoro imputabile alle medesime;

CONSIDERATO il numero sempre crescente di cani da compagnia e da guardia posseduti nell'area urbanizzata, per il cui risulta indifferibile determinare una giusta e più adeguata compatibilità tra il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e la detenzione di detti animali;

VALUTATO l'aspetto igienico-ambientale derivante dalle deiezioni canine nel territorio urbano e nelle aree aperte al pubblico, per cui occorre concepire validi strumenti di profilassi nei confronti di malattie infettive che potrebbero essere veicolate dalle stesse;

DATO ATTO che la sempre maggiore presenza di cani lasciati liberi nei luoghi pubblici pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali;

RITENUTO opportuno adottare un provvedimento a tutela della sicurezza delle persone, dell'ambiente dell'igiene e degli animali da affezione;

RITENUTO, inoltre, di dover prevenire il maltrattamento degli animali;

RITENUTO di non dovere procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

RICHIAMATO lo Statuto del Comune di Sorso ed il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTI:

- D.P.R. 08.02.1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Vista la legge 14.08.1991 n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo);
- L.R. 18.5.1994 n. 21 (Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina) come modificata dalla L.R. 01.08.1996 n. 35;
- D.P.G.R. n° 1/99 (Regolamento di attuazione della legge n. 281/1991 e delle leggi regionali n° 21/94 e n° 35/96 sulla prevenzione del randagismo);
- L'allegato alla Del. G.R. 17/39 del 27/04/2010 (Direttive in materia di randagismo) in applicazione della L.R. n. 21 del 18.5.1994 e s.m.i.;

- l'art. 672 del Codice Penale "Omessa custodia e mal governo degli animali";
- l'art. 638 del Codice penale "Uccisione e danneggiamento di animali altrui";
- l'art. 2052 del Codice Civile "Danno cagionato da animali";
- gli artt. 13 16, 17, 18, 19 e 20 della Legge 24.11.1981, n. 689;
- le disposizioni di cui al Capo II del D.P.R. 22.07.1982, n. 571;
- L'art. 36 della legge 8 giugno 1990 n. 142;
- La propria precedente Ordinanza Sindacale n. 5 del 22/03/2012

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 di cui al D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI gli artt. 7 e 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. A tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnare gli stessi su strade pubbliche, marciapiedi o aree aperte al pubblico in genere:
   - di munirsi, da esibire su richiesta della Pubblica Autorità (Polizia Municipale, Servizio Veterinario dell'A.S.L. di Sassari, Guardie Zoofile, Compagnia Barracellare e chiunque eserciti compiti di polizia giudiziaria o ausiliario) di paletta o altra idonea attrezzatura e di sacchetti monouso, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali;
   - di provvedere all'immediata rimozione delle defecazioni del cane facendo uso dei suddetti strumenti;
   - di depositare quindi le feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori presso le proprie abitazioni;
   - di condurre i cani sempre tenuti al guinzaglio e, se di grossa taglia o di indole mordace, anche muniti di museruola.
2. Nelle aree attrezzate destinate al gioco dei bambini, giardini pubblici, rotatorie ed aree verdi in genere, delimitate e non, **è categoricamente vietato introdurre cani**, ancorché al guinzaglio ad eccezione di quelli che accompagnano persone non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento allo scopo addestrati.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
4. E' vietato l'accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, lungo i tratti di spiaggia frequentati da un alto numero di bagnanti e non adibiti a tale scopo;
5. I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitarne la fuga;
6. E' vietata la detenzione di cani in spazi angusti, in terrazzi o balconi. In particolare, per i cani destinati a vivere nel recinto, la superficie non può essere inferiore ai 15 mq. per ogni animale avente un peso vivo superiore a 10 (dieci) chilogrammi e fino ad un massimo di due animali aventi ciascuno un peso vivo inferiore a 7 (sette);
7. I recinti di cui al punto 6 dovranno essere collocati ad almeno 5 (cinque) metri dal confine della proprietà. In caso di distanze inferiori dovrà essere acquisito il benestare del confinante. Inoltre, i recinti non possono distare meno di 3 (tre) metri, misurati in senso orizzontale, da superfici finestrate collocate a meno di 7 (sette) metri dalla quota del recinto stesso. I possessori di recinti già installati in data antecedente al presente provvedimento dovranno conformarsi alle presenti disposizioni entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;

8. Tutti i cani presenti nel Territorio del Comune di Sorso, di proprietà privata, devono essere muniti di microchip;

9. Il presente provvedimento integra, ove non previsto, la propria precedente ordinanza n. 5 del 22/03/2012, in materia di igiene e sanità pubblica a causa di deiezioni canine.

10. La presente ordinanza diventa esecutiva a partire dal decimo giorno dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE CHE

- Per i comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza, ove non previsto per legge, così come per la violazione del punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00 secondo le procedure della L. 689/81;

- Ai trasgressori di cui al punto 8 sarà comminata, in violazione dell'art. 5, co 1. L.R. 21/94 la sanzione di € 51,64 ;

RICORDA CHE

- I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di cani, devono provvedere all'iscrizione dei medesimi all'Anagrafe Canina Regionale presso il Servizio Veterinario dell'A.S.L. n. 1 di Sassari entro il terzo mese di vita o entro trenta giorni dopo essere stato raccolto se randagio. La mancata iscrizione all'anagrafe canina comporta la sanzione amministrativa da €. 154,93 a €. 516,45 ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 21/1994

- Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al Settore Veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa, o morte dell'animale, entro quindici giorni dall'avvenimento.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7.08.1990 n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, ai cani in servizio di guida per i non vedenti e a conduzione delle greggi.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Morghen